



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Nome in materia ambientale*”, che nella parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*” prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante nome in materia ambientale*” sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante nome in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTO il Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* e in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO l'art. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

CONSIDERATO che con nota prot. 2001 pos.VIII-4 del 1 luglio 2011, il Consorzio del Parco Naturale dello Stelvio ha trasmesso ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il Rapporto preliminare sul Piano di Gestione (PdG) della Riserva Naturale Statale *“Tresero – Dosso del Vallon,”* avviando la fase di consultazione sullo stesso Rapporto Preliminare;

CONSIDERATO che tale Rapporto Preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e che tale fase di consultazione si è conclusa con la trasmissione, da parte della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con nota prot. DVA-2012-0000043 del 3 gennaio 2012, del parere n. 822 del 2 dicembre 2011 redatto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che con nota prot. 99 pos.VIII-4 del 14 gennaio 2013, il Consorzio del Parco Naturale dello Stelvio ha trasmesso ai sensi dell'art. 13 comma 5 del d.lgs 152/06 e s.m.i., il Rapporto Ambientale (RA) e Allegati, la Valutazione di Incidenza e la Sintesi Non Tecnica, e la proposta di Piano di gestione, il Regolamento e la cartografia allegata del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale *“Tresero – Dosso del Vallon”*, per gli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art.14, comma 2 del sopracitato decreto;

VISTO che in data 12 gennaio 2013 il Consorzio del Parco Naturale dello Stelvio ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 5 Parte Seconda l'avviso dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione



A

Ambientale Strategica del "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale "Tresero – Dosso del Vallon";

CONSIDERATO che il 13 marzo 2013 si è conclusa la fase di consultazione pubblica di giorni 60 della proposta del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale "Tresero – Dosso del Vallon" e del Rapporto ambientale;

PRESO ATTO che sono pervenute le osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dalle seguenti amministrazioni, di cui si è tenuto conto nel parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS:

- ASL di Sondrio, nota prot. CPNS 314/08/02/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, nota prot. CPNS 667 11/03/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- CAI Sezione di Valfurva, nota prot. N. CPNS 699 13/03/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- CAI Sezione di Brescia, nota prot. n. CPNS 700 13/03/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- Comune di Valfurva, nota prot. n. CPNS 701 13/03/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- ARPA Lombardia, nota prot. n. CPNS 702 del 13/03/2013, acquisita al prot. CTVA/2013/1073 del 21 marzo 2013;
- Consorzio Turistico "Tourisport" Santa Caterina Valfurva, acquisita al prot. CTVA/2013/1021 del 18 marzo 2013;

CONSIDERATO che nel RA è stata effettuata l'analisi degli aspetti naturalistici, con la relativa valutazione d'incidenza, limitatamente all'ambito specifico degli interventi di piano;

CONSIDERATO che sono state valutate idonee e adeguatamente approfondite le modalità di realizzazione dei censimenti floro-faunistici e di rilevazione degli Habitat ai sensi della Direttive "Uccelli" e "Habitat";

CONSIDERATO che gli obiettivi generali del PdG sono corrispondenti alle motivazioni della realizzazione della Riserva e adeguati alla necessità di protezione del territorio della stessa, in base alle caratteristiche rilevate dalle analisi effettuate;

CONSIDERATO che gli obiettivi specifici del PdG sono funzionali alla protezione e alla tutela del territorio della Riserva, garantendo e favorendo la conservazione e la valorizzazione delle specie caratteristiche anche tramite la promozione della conoscenza scientifica degli ambiti tutelati;



VALUTATA condivisibile ed esaustiva la scelta del Proponente di considerare la normativa vigente e in fase di approvazione nella redazione del Regolamento della Riserva e considerata funzionale al perseguimento degli obiettivi prefissati l'inserimento di norme più restrittive, in particolare in relazione alla Zona rossa;

CONSIDERATO che il quadro delle azioni presentato è idoneo agli scopi della realizzazione della Riserva ed è corretta e funzionale la suddivisione degli interventi sulla base dell'importanza, dell'urgenza e della frequenza ai fini di individuare i gradi di priorità delle azioni di Piano;

CONSIDERATO che gli indicatori previsti nel PdG saranno integrati dagli indicatori previsti dal RA in un processo/piano unico di monitoraggio e che l'ambito di influenza del Piano è stato adeguatamente identificato, in base ai differenti criteri esplicitati;

PRESO ATTO che nel RA è stata opportunamente analizzata e valutata la coerenza esterna tra il PdG della Riserva e i piani sovraordinati e di pari livello vigenti sul territorio afferente alla Riserva, indicando le situazioni di non coerenza, ed è stata adeguatamente svolta l'analisi di coerenza interna, che ha opportunamente valutato tutti gli obiettivi e le azioni all'interno della matrice sinottica presentata;

VALUTATO che è stata correttamente approfondita l'analisi degli effetti significativi del Piano, e che si ritengono condivisibili le soluzioni proposte per la riduzione degli effetti negativi;

VALUTATO congruo il progetto di monitoraggio presentato e adeguati gli indicatori presenti nelle schede e adeguata la struttura della Relazione di Monitoraggio proposta;

CONSIDERATO che la Proposta di Rapporto Ambientale presentata è strutturata in modo coerente con quanto indicato dall'All. VI alla parte II del d.Lgs. 152/06 s.m.i. "Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13" e che la Valutazione di Incidenza (VINCA) presenta tutti i contenuti richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'istituzione della riserva è di per sé un'azione di tutela e conservazione degli habitat e delle specie afferenti alle direttive uccelli e habitat ed è stata istituita come compensazione ambientale in risposta a una serie di azioni particolarmente lesive verso questi, si concorda sugli esiti della valutazione;



A

CONSIDERATO che le osservazioni presentate nel parere n. 822/2011 dalla CTVIA possono pertanto ritenersi opportunamente approfondite e verificate.

VISTO il parere n. 1245 del 31 maggio 2013 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto, trasmesso con la nota prot. CTVA-2013-0002040 del 7 giugno 2013, predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

VISTO il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. DGPBAAC/34.19.04/29999/2014 del 28 novembre 2014, che fa parte integrante del presente atto;


Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere positivo sulla proposta del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale "Tresero – Dosso del Vallon", e sul relativo RA e sul Piano di Monitoraggio, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

A. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Prescrizioni:

1. prevedere un apposito capitolo di bilancio che ricomprenda le risorse finanziarie necessarie a implementare il Piano di Monitoraggio;
2. definire il team/task force di monitoraggio e la suddivisione/destinazione delle risorse finanziarie;
3. all'atto dell'approvazione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio e relative NTA, qualora gli atti approvati differiscano da quelli adottati e considerati nella redazione degli atti di PdG, Regolamento e Proposta di Rapporto Ambientale, verificare la congruenza tra gli stessi. In caso siano identificate delle incongruenze si provveda ad adeguare gli atti della Riserva;
4. inserire nel PdG una specifica azione di monitoraggio della flora alloctona nelle aree maggiormente sensibili, ovvero lungo strade e sentieri, all'interno di un buffer lungo tutto il perimetro della Riserva e in particolare in corrispondenza delle aree di cantiere che comportano movimentazione di terra e di automezzi;



A

5. inserire nel PdG una specifica azione di controllo e gestione dello sviluppo della flora alloctona qualora attraverso il piano di monitoraggio fossero ravvisate delle situazioni di particolare criticità in accordo con i piani forestali di riferimento.

Raccomandazioni:

6. in fase di eventuale revisione della VINCA si raccomanda di organizzare diversamente la trattazione del PdG non attraverso un'analisi dell'incidenza riferita ai capitoli del PdG, ma strutturandola secondo i contenuti e gli indirizzi previsti nell'art 6 del DPR 120/2003;
7. si raccomanda di valutare le modifiche del Regolamento proposte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e di valutare, con l'Ente stesso, eventuali integrazioni;
8. si raccomanda di valutare l'opportunità di affiancare alle tradizionali metodiche proposte nell'ambito del monitoraggio della teriofauna, l'utilizzo della metodologia del fototrappolaggio.


B. Del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Alla luce delle valutazioni espresse dagli Uffici territoriali del MIBACT e dalla Direzione Generale per le Antichità, l'aggiornamento del Piano e del relativo Rapporto Ambientale, dovrà tener conto di tutte le condizioni e osservazioni riportate nel dettaglio ai punti A) e E) del parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo allegato e come di seguito più sinteticamente elencate:

1. relativamente alla carta del rischio e ad altri strumenti di tutela del territorio con riferimento ai beni culturali e paesaggistici ("Carta del Rischio" del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro — ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it>. SITAP-Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, afferente alla Direzione Generale per il Paesaggio, Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee consultabile all'indirizzo: <http://sitap.beniculturali.it>) nel Piano andranno adeguatamente indicate le specifiche competenze di tutela e di autorizzazione in capo al MiBACT; tra gli obiettivi generali del Piano, inoltre, dovrà essere menzionato il recupero di eventuali beni culturali esistenti;



2. il Piano dovrà affrontare più approfonditamente, sotto il profilo della tutela monumentale ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice, l'eventuale presenza nel territorio considerato di beni culturali diffusi (rifugi, malghe, manufatti rurali), nuclei tutelati e preesistenze archeologiche, anche a livello di soli tracciati storici; infatti, pur segnalando l'appartenenza dell'area al bacino di interesse degli eventi relativi alla Grande Guerra, nel Piano non si trovano specifici approfondimenti riguardanti manufatti e/o testimonianze varie risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Si ricorda che oltre al puntuale riferimento all'interno del Codice dei Beni Culturali (art. 11), in materia esiste una normativa nazionale (Legge 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale) e una normativa regionale di riferimento (Legge Regionale 14 novembre 2008, n. 28 Promozione e valorizzazione del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale in Lombardia); a tal fine il Piano dovrà essere integrato con la schedatura di tutti gli edifici compresi nel perimetro della riserva sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 e seguenti del d. lgs. 42/2004 (con particolare riferimento a rifugi, malghe, edifici rurali, nonché alle vestigia delle strutture difensive risalenti alla Prima Guerra Mondiale);
3. dovranno essere approfondite ed evidenziate le caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalle azioni e dagli interventi di Piano, in analogia con quanto osservato al punto precedente. Le problematiche relative al patrimonio culturale risultano infatti troppo generiche. Si rileva, ad esempio, la possibilità, prevista dal Regolamento del Piano di Gestione, dell'utilizzo di sistemi per la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici nell'area della Riserva, circostanza che potrebbe rivelarsi in alcuni casi incompatibile con le finalità di tutela monumentale e paesaggistica. Simili argomenti andrebbero pertanto approfonditi fornendo, nel Piano, indicazioni utili per l'uso compatibile dei sistemi per la produzione di energia rinnovabile anche per un corretto inserimento nei contesti tutelati; a tal fine, si ritiene necessario l'inserimento, all'interno del Regolamento della riserva, nell'ambito delle prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio, di specifiche indicazioni sulle modalità di mitigazione degli impianti fotovoltaici e solari ammessi per autoproduzione, con particolare riferimento e rimando ai contenuti della D.G.R. Lombardia del 2011 n. IX/2727.
4. dovrà essere maggiormente approfondita e argomentata la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano; il Regolamento della Riserva andrebbe implementato nella parte relativa alle



- indicazioni circa gli interventi su tracciati e percorsi (storici e non), patrimonio edilizio esistente e manufatti rurali con specifiche maggiormente dettagliate;
5. all'interno del Regolamento della Riserva, nell'ambito delle prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio, andranno inseriti specifici rimandi alle procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per l'esecuzione di interventi su beni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico;
6. come specificamente richiesto dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, futuri progetti di valorizzazione all'interno della Riserva dovranno essere condivisi con la medesima Soprintendenza per quanto riguarda gli aspetti archeologici e paleontologici e nel Regolamento della Riserva dovranno essere apportate le seguenti modifiche (indicate in corsivo rispetto al tondo riservato al testo originale):

Articolo 14 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Inserire il seguente comma 3:

Tutte le operazioni di scavo, movimento terra (anche di piccola entità) nonché di ristrutturazione di edifici che comportino scavo o smontaggio di murature, devono essere sottoposti all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ai sensi degli artt. 21 e 28, comma 4 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i.

Articolo 18- Tutela del suolo, delle rocce e dell'equilibrio idrogeologico

Il comma e) va così riformulato:

I reperti archeologici e fossili sono tutelati ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 42/2004. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. che descrive gli interventi vietati sui Beni Culturali all'art. 20. Si rammenta altresì che danneggiamenti al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale sono perseguibili ai sensi dell'art. 733 del Codice Penale.

Le attività di ricerca e studio su tali beni sono sottoposti all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ai sensi degli artt. 88 e 89 del d.lgs. 42/2004.

La scoperta fortuita di beni archeologici e paleontologici è sottoposta alla disciplina dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004.

Il comma f) va così riformulato:

Non è possibile l'esecuzione di livellamenti o movimenti terra, a qualsiasi titolo, se non autorizzati per le rispettive competenze dall'Ente Gestore e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Articolo 20- Tutela del paesaggio

li comma 3) va così riformulato:

Tutto il territorio della Riserva è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto stabilito all'art. 142, comma 1, lettera f) del d.lgs. 42/2004. Il territorio della Riserva situato a quota eccedente 1600 m s.l.m. è sottoposto anche alla lettera d) del medesimo art. 142, comma 1 del d.lgs. 42/2004.



A

Articolo 26-Obblighi per tutto il territorio della Riserva.

Al comma 2) l'elenco degli articoli di legge del d.lgs. 42/2004 va così riformulato:

- k) art. 10 - Beni Culturali;
- l) art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- m) art. 20 - Interventi vietati;
- n) art. 21 - interventi soggetti ad autorizzazione;
- o) art. 28 - Misure cautelative e preventive;
- p) artt. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta;
- q) art. 134 - Beni Paesaggistici;
- r) art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- s) art. 142 - Aree tutelate per legge;
- t) art. 152 - interventi soggetti a particolari prescrizioni.

Articolo 33 - Realizzazione e manutenzione viabilità di servizio e rete sentieristica.

In fondo all'articolo va aggiunto il seguente comma 7:

7. Ogni intervento di manutenzione straordinaria o interventi di trasformazione dei percorsi storici ricadenti nell'area della Riserva deve essere sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

Articolo 34 - va così riformulato anche nel titolo:

Articolo 34 - Raccolta di minerali e rocce.

L'autorizzazione per la raccolta in deroga di minerali a scopi scientifici deve delimitare l'area di raccolta, il periodo e la modalità di estrazione, la quantità e la qualità del materiale asportabile.

NOTA BENE: la raccolta di reperti archeologici e fossili è vietata; la scoperta fortuita è normata dall'art. 90 del d.lgs. 42/2004.

Articolo 37 - Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio.

In fondo al comma 1) va aggiunta la seguente frase:

Gli interventi sul patrimonio edilizio che prevedono scavi anche di modesta entità devono essere sottoposti all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

Il comma 2) va così riformulato:

La demolizione e successiva ricostruzione è consentita in presenza di un conclamato pericolo statico, adeguatamente certificato e valutato preventivamente dai tecnici dell'Ente Gestore. *Per le operazioni di demolizione di edifici o parti di edifici in pietra, che potrebbero contenere frammenti lapidei con incisioni rupestri, deve essere acquisito il parere preventivo anche della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.*

Si segnala inoltre la recente introduzione nel Codice Penale dell'art. 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), inserito

dal d.lgs. 07/07/2011, n. 121 (art 1). che potrebbe utilmente essere citato nel Regolamento:

“Articolo 733 - Bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

7. futuri progetti di valorizzazione all'interno della Riserva dovranno essere condivisi con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per quanto riguarda gli aspetti archeologici e paleontologici.
8. anche alla luce degli approfondimenti richiesti nei punti precedenti, dovrà essere maggiormente argomentata la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto;
9. la sintesi non tecnica delle informazioni da fornire al pubblico, come previsto dall'allegato VI del d.lgs. n.152/2006 s.m.i., andrà completata con le informazioni richieste nei punti precedenti;

Prima della presentazione del Piano per l'approvazione, si dovrà provvedere alle opportune revisioni dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. In particolare si dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni contenute nel presente decreto, nonché di quelle presentate dalle Direzioni Regionali e Soprintendenze di settore del MiBACT puntualmente riportare nel parere MiBACT, che è parte integrante del presente decreto.

Solo a conclusione del confronto sopra citato, l'Autorità procedente potrà approvare il Piano e provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

L'autorità procedente provvede a inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art 17 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine della pubblicazione sui siti web delle autorità interessate dalla procedura di VAS.



Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

